

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 194/A

IL CONSIGLIO FEDERALE

- attesa l'opportunità di un adeguamento normativo al comma 11 dell'art. 40 delle Norme Organizzative Interne della F.I.G.C., nonché di una integrazione regolamentare al fine di meglio disciplinare il tesseramento per società della L.N.D. dei calciatori non aventi cittadinanza italiana, residenti in Italia;
- visto l'art. 24 dello Statuto Federale;

de libera

di approvare le modifiche al comma 11 dell'art 40 delle N.O.I.F. nonché di introdurre il comma 11bis secondo il testo di seguito riportato:

NORME ORGANIZZATIVE INTERNE

VECCHIO TESTO Art. 40

NUOVO TESTO Art. 40

Limitazioni del tesseramento calciatori

1. Gli allenatori professionisti e gli arbitri non possono tesserarsi quali calciatori. Il calciatore che si iscrive nell'albo degli allenatori professionisti o che consegua la qualifica di arbitro decade dal tesseramento e non può più tesserarsi quale calciatore.
2. Gli iscritti negli elenchi degli allenatori dilettanti possono richiedere il tesseramento quali calciatori solo per la società per la quale prestano attività di tecnico. I calciatori non professionisti possono richiedere il tesseramento quali allenatori dilettanti solo per la società per la quale sono tesserati quali calciatori.
3. I calciatori che non hanno compiuto anagraficamente il 16° anno di età possono essere tesserati soltanto a favore di società che abbia sede nella regione in cui risiedono con la famiglia, oppure che abbia sede in una

Limitazioni del tesseramento calciatori

NUOVO TESTO Art. 40

Limitazioni del tesseramento calciatori

1. INVARIATO

2. INVARIATO

3. INVARIATO

provincia, anche di altra regione, confinante con quella di residenza, salvo deroghe, concesse dal Presidente Federale, in favore delle Società, per il tesseramento di giovani che abbiano compiuto almeno 14 anni e proseguano gli studi al fine di adempire all'obbligo di istruzione. Le richieste di tesseramento in deroga per i calciatori sopra indicati dovranno pervenire entro il 15 novembre di ogni anno e dovranno essere corredate dal certificato di stato di famiglia, dalla certificazione attestante la iscrizione o la frequenza scolastica e del parere del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica. Il rinnovo delle richieste di deroga dovrà pervenire entro il termine del 15 settembre di ogni anno, trascorso il quale, in assenza di detta richiesta o della concessione del rinnovo della deroga, il calciatore sarà vincolato d'autorità. Per ogni singola stagione sportiva verranno resi noti termini e modalità inerenti il suddetto tesseramento in deroga.

- 4) Non è consentito il tesseramento contemporaneo per più società. In caso di più richieste di tesseramento, è considerata valida quella depositata o pervenuta prima. Al calciatore che nella stessa stagione sportiva sottoscrive richieste di tesseramento per più società si applicano le sanzioni previste dal Codice di Giustizia Sportiva.
- 5) I calciatori non possono assumere impegni di tesseramento futuro a favore di società diversa da quella per la quale sono tesserati, salvo diverse ipotesi previste dalle presenti norme o da quelle sull'ordinamento interno delle Leghe. Gli impegni assunti in violazione di tale divieto sono nulli ad ogni effetto.
- 6) Possono essere tesserati i calciatori residenti in Italia, che non siano mai stati tesserati per Federazione estera. All'atto del tesseramento il richiedente deve documentare la residenza in Italia e deve dichiarare sotto la propria responsabilità di non essere mai stato tesserato per Federazione estera. Tuttavia il Presidente Federale può autorizzare il tesseramento di calciatori provenienti da Federazioni estere, a condizione che sia rilasciato il "transfert internazionale" dalla

4. INVARIATO

5. INVARIATO

6. INVARIATO

Federazione di provenienza, con indicazione della qualifica di “professionista” o “non professionista” ed osservate le norme seguenti.

- 7) Le società che disputano i Campionati organizzati dalla L.N.P. e dalla L.P.S.C. possono tesserare liberamente calciatori provenienti o provenuti da Federazioni estere, purché cittadini di Paesi aderenti all'U.E. (ed all'E.E.E.). A tal fine le richieste di tesseramento vanno corredate da attestazione di cittadinanza. Le società che disputano il Campionato di Serie A possono altresì tesserare non più di cinque calciatori provenienti o provenuti da Federazioni estere, se cittadini di Paesi non aderenti all'U.E (ed all'E.E.E.). Tuttavia solo tre di essi potranno essere inseriti nell'elenco ufficiale di cui all'art.61 delle presenti norme ed essere utilizzati nelle gare ufficiali in ambito nazionale. Le società che disputano il Campionato di Serie B hanno tale ultima facoltà di tesseramento limitata a non più di un calciatore. In caso di retrocessione dalla Serie A alla Serie B, è consentito alla società retrocessa di mantenere il tesseramento di calciatori cittadini di paesi non aderenti all'U.E. (ed all'E.E.E.) già tesserati nel corso dell'antecedente stagione sportiva. In tal caso non è consentita la novazione, quanto al temine, del contratto stipulato con tali calciatori. In caso di retrocessione di una società dalla Serie B alla Serie C, qualora tale società abbia tra i propri tesserati un calciatore extracomunitario, potrà mantenere tale tesseramento ed impiegare il calciatore sino alla scadenza del contratto, con divieto assoluto di prorogare o rinnovare il contratto stesso, e di sostituire il calciatore con altro extracomunitario. Non vengono considerate nei limiti di tesseramento di cui sopra le acquisizioni da parte di società di L.N.P., di calciatori cittadini di paesi non aderenti all'U.E. (ed all'E.E.E.) provenienti da Federazione estera, se depositate contestualmente alla documentazione relativa alla cessione del calciatore medesimo a società di altra Federazione. Il tesseramento, anche nelle stagioni sportive successive, di tali calciatori, sarà subordinato alla

7. INVARIATO

compatibilità numerica con i limiti imposti dalla normativa relativa al tesseramento di calciatori cittadini di paesi non aderenti all'U.E. (ed all'E.E.E.). Le società non partecipanti ai predetti campionati professionistici non possono tesserare calciatori cittadini di Paesi non aderenti all'U.E. (ed all'E.E.E.).

- 7.bis.L'elenco ufficiale di gare di cui all'art. 61 delle presenti Norme può contenere, per tutte le gare ufficiali che disputano società di Serie A, i nominativi di cinque calciatori, di cui due assimilati, non selezionabili per le Squadre Nazionali e purché non cittadini di Paesi aderenti all'U.E. (ed all'E.E.E.).
- 8) Calciatori assimilati sono definiti quelli provenuti da Federazione estera, aderente all'U.E.F.A., che siano stati tesserati per la F.I.G.C. per cinque anni continuativi, di cui almeno tre nella fascia di età fissata dall'articolo 9 dello Statuto Federale.
- 9) È consentito alle sole società che disputano il Campionato di Serie A di tesserare non più di due per società, calciatori di età non superiore a tredici anni provenienti da Federazione estera aderente all'U.E.F.A.. È fatta salva la facoltà di mantenimento del tesseramento anche nel caso di retrocessione della società dal Campionato di Serie A a quello di Serie B.
- 10) Non sono assoggettati alla disciplina di cui ai commi 6 ultima parte, 7, 7 bis, 8, e 9 nonostante siano provenienti o provenuti da Federazione estera, i calciatori cittadini italiani che abbiano ininterrottamente mantenuto la cittadinanza italiana, che siano figli di cittadini italiani nati in Italia, che abbiano la residenza stabile in Italia e che non siano stati convocati per Squadre Nazionali o Rappresentative di Federazione diversa da quella italiana. Ai fini del tesseramento, tali calciatori debbono comprovare documentalmente la propria cittadinanza italiana, la nascita in Italia dei propri genitori, la propria residenza stabile in Italia, nonché dichiarare, sotto la propria responsabilità, di non essere stati mai convocati per Squadre Nazionali o Rappresentative di Federazioni diverse da quella italiana. I calciatori provenienti o provenuti da Federazione estera, cittadini di
- 7.bis INVARIATO
8. INVARIATO
9. INVARIATO
10. INVARIATO

Paesi non aderenti all’U.E. (ed all’E.E.E.) che abbiano ottenuto anche la cittadinanza italiana o di paese aderente all’U.E. (ed all’E.E.E.), sono equiparati ai fini interni, con decorrenza immediata, ai calciatori italiani o cittadini di paesi aderenti all’U.E. (ed all’E.E.E.); il possesso dei requisiti suddetti va documentalmente approvato attraverso la produzione del certificato di cittadinanza italiana o di Paesi aderenti all’U.E. (ed all’E.E.E.).

- 11) Le società della Lega Nazionale Dilettanti possono tesserare, entro il 31 Dicembre, e schierare in campo un solo calciatore straniero, ovvero una sola calciatrice straniera, che siano stati tesserati per società appartenenti a Federazioni estere, purchè in regola con le leggi vigenti in materia di immigrazione, ingresso e soggiorno in Italia, e sia documentato:
1. Calciatori extracomunitari:
 - a) la qualifica di “non professionista” risultante dal “transfert internazionale”;
 - b) lo svolgimento di attività lavorativa mediante esibizione di certificazione dell’Ente competente attestante la regolare assunzione;
 - c) in alternativa, se studente, lo svolgimento dell’attività di studio mediante esibizione di certificato di iscrizione o frequenza a corsi scolastici o assimilabili riconosciuti dalle competenti autorità;
 - d) la residenza o il permesso di soggiorno per un periodo non inferiore ad un anno o che comunque sia valido per l’intero periodo di tesseramento. La residenza o il permesso di soggiorno deve risultare nel Comune sede della società o in Comune della stessa Provincia o di Provincia limitrofa.
 2. Calciatori comunitari:
 - a) la qualifica di “non professionista” risultante dal “transfert internazionale”;
 - b) la residenza che, nel caso di minori di età, deve essere necessariamente fissata nel Comune sede della società o in Comune della stessa Provincia o in Provincia limitrofa;
- I calciatori tesserati a norma dei precedenti punti 1) e 2) non possono essere trasferiti ed il tesseramento ha validità per una stagione sportiva;
- 11) Le società della Lega Nazionale Dilettanti possono tesserare, entro il 31 Dicembre, e schierare in campo un solo calciatore straniero, ovvero una sola calciatrice straniera, che siano stati tesserati per società appartenenti a Federazioni estere, purchè in regola con le leggi vigenti in materia di immigrazione, ingresso e soggiorno in Italia, e sia documentato:
1. Calciatori extracomunitari:
 - a) la qualifica di “non professionista” risultante dal “transfert internazionale”;
 - b) lo svolgimento di attività lavorativa mediante esibizione di certificazione dell’Ente competente attestante la regolare assunzione;
 - c) in alternativa, se studente, lo svolgimento dell’attività di studio mediante esibizione di certificato di iscrizione o frequenza a corsi scolastici o assimilabili riconosciuti dalle competenti autorità;
 - d) la residenza e il permesso di soggiorno per un periodo non inferiore ad un anno o che comunque sia valido per l’intero periodo di tesseramento. La residenza e il permesso di soggiorno **devono risultare** nel Comune sede della società o in Comune della stessa Provincia o di Provincia limitrofa.
 2. Calciatori comunitari:
 - a) la qualifica di “non professionista” risultante dal “transfert internazionale”;
 - b) la residenza che, nel caso di minori di età, deve essere necessariamente fissata nel Comune sede della società o in Comune della stessa Provincia o in Provincia limitrofa;
- I calciatori tesserati a norma dei precedenti punti 1) e 2) non possono essere trasferiti ed il tesseramento ha validità per una stagione sportiva;

3. I calciatori di cittadinanza italiana residenti in Italia, anche se provenienti da Federazione estera, sono parificati, ad ogni effetto, ai calciatori italiani. In tale ipotesi è richiesta la sola qualifica di “non professionista” risultante dal “transfert internazionale”.
- a) I calciatori “non professionisti” di cittadinanza italiana, trasferiti all'estero, non possono essere nuovamente tesserati per società italiane nella stagione sportiva in cui avevano ottenuto il “transfert internazionale”, salvo che la richiesta di tesseramento sia a favore della stessa società italiana per cui erano stati tesserati prima del trasferimento all'estero.
- Il tesseramento dei calciatori di cui al presente comma decorre dalla data di autorizzazione della F.I.G.C.
3. I calciatori di cittadinanza italiana residenti in Italia, anche se provenienti da Federazione estera, sono parificati, ad ogni effetto, ai calciatori italiani. In tale ipotesi è richiesta la sola qualifica di “non professionista” risultante dal “transfert internazionale”.
- a) I calciatori “non professionisti” di cittadinanza italiana, trasferiti all'estero, non possono essere nuovamente tesserati per società italiane nella stagione sportiva in cui avevano ottenuto il “transfert internazionale”, salvo che la richiesta di tesseramento sia a favore della stessa società italiana per cui erano stati tesserati prima del trasferimento all'estero.
- Il tesseramento dei calciatori di cui al presente comma decorre dalla data di autorizzazione della F.I.G.C.

11^{bis} I calciatori di cittadinanza non italiana, residenti in Italia, di età superiore ai 16 anni che non siano mai stati tesserati per Federazione estera e che richiedono il tesseramento per società della L.N.D. devono presentare la dichiarazione di non essere mai stati tesserati per Federazione estera, il certificato di residenza anagrafica attestante la residenza in Italia da almeno dodici mesi e, qualora fossero di nazionalità extracomunitaria, devono presentare anche il permesso di soggiorno valido almeno fino al termine della stagione sportiva corrente.

Il tesseramento decorre dalla data di comunicazione della F.I.G.C. e, per i calciatori extracomunitari che non potranno essere trasferiti, avrà validità fino al termine della stagione sportiva

12) I calciatori residenti nella Repubblica di San Marino o nella Città del Vaticano sono parificati, ad ogni effetto, ai calciatori italiani.

12. INVARIATO

PUBBLICATO IN ROMA IL 25 GIUGNO 2004

IL SEGRETARIO
Avv. Giancarlo Gentile

IL PRESIDENTE
Dott. Franco Carraro